

Statuto dell'Associazione A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Tortona ODV

Art.1

Denominazione, durata e sede legale

L'Organizzazione di Volontariato "A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Tortona ODV" siglabile "A.V.O. Tortona ODV" regolarmente costituita a norma delle disposizioni del Codice Civile, con rogito del Notaio Ottavio Pilotti di Tortona in data 21 dicembre 2005, conferma la sua forma giuridica di "Associazione di Volontariato" ed agisce in conformità e nei limiti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS). L'Associazione "A.V.O. Tortona O.D.V." ha strutture e contenuti democratici, ha durata illimitata, ha la propria sede nel Comune di Tortona ed è associata alla A.V.O. regionale e alla FEDERAVO condividendone i principi ispiratori.

Art.2

Scopi, finalità e attività

- a) Con riferimento ai principi umani e cristiani e con la collaborazione di persone disponibili, intende offrire un servizio di volontariato gratuito e qualificato a chi si trova in condizioni di fragilità fisica e psichica.
- b) Fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
- c) L'A.V.O. di Tortona O.D.V. esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 lettera c del D.Lgs 117/2017 e ssmm per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- d) Opera nelle strutture ospedaliere, nelle altre strutture socio-assistenziali, affianca gli ospiti nell'accompagnamento esterno alle strutture e presso il domicilio delle persone anziane e/o ammalate, con mezzi propri, dell'Associazione o di terze parti con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse, offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo e aiuto per affrontare la solitudine, la sofferenza, l'isolamento e la noia con l'esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico.
E' una presenza che integra ma non sostituisce i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nell'ambito delle quali svolge la propria attività.
- e) Collabora con le istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste nella normativa vigente.
- f) Si impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore dell'ammalato/anziano/ospite.

Art.3

Associati

L'A.V.O. di Tortona O.D.V. è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali.

A ogni socio è richiesta, come condizione essenziale, una adeguata formazione che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.

L'ammissione a socio è condizionata all'accoglimento di una domanda scritta da inviare al Consiglio Esecutivo, alla partecipazione ad un corso di formazione ed al superamento del procedimento di ammissione.

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente e per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata e organizzata, nonché di recedere dall'appartenenza all'Associazione, di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

I soci, inoltre, hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Esecutivo e di prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata.

I soci hanno tutti pari diritti e doveri.

I soci possono essere esclusi dall'Associazione per mancato pagamento della quota o per comportamenti non idonei o non rispettosi dello Statuto e delle finalità dell'Associazione.

Sono "Sostenitori dell'AVO di Tortona O.D.V." coloro che non possono più svolgere il servizio per qualunque impedimento ma che comunque desiderano essere legati all'Associazione. I "Sostenitori dell'AVO di Tortona O.D.V." possono prendere parte attiva alla vita dell'Associazione con incarichi gratuiti in commissioni di studio e gruppi di lavoro o nello svolgimento di altri compiti che il Consiglio riterrà loro di conferire.

Art.4

Finanziamento

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Esecutivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio attraverso delega del Presidente.

Art.5

Contabilità e Patrimonio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Esecutivo, su proposta del Tesoriere che ne predispone gli schemi, entro il 28 febbraio dell'anno successivo ed approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile seguente.

Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) di Tortona ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo".

Art.6

Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Esecutivo
- Presidente
- Collegio dei Revisori Legali (eventuale, fermi i vincoli di cui agli artt. 31 CTS)
- Collegio dei Proviviri

Art.7

Assemblea dei soci

1. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione che siano iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Esecutivo in via ordinaria una volta all'anno e ogni qual volta il Consiglio Esecutivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un decimo dei soci: in tal caso il Presidente del Consiglio Esecutivo deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

3. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Esecutivo nella persona del Presidente mediante affissione nella bacheca dell'Associazione (presso la sede associativa e presso le strutture ove l'Associazione svolge la propria attività) dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che potrà essere tenuta anche fuori della sede associativa, affissione da effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora

la prima vada deserta. Il Consiglio Esecutivo può procedere alla convocazione mediante altre modalità che siano idonee a garantire la conoscibilità dell'evento a tutti i soci.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati. Nelle approvazioni di bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità dei membri del Consiglio Esecutivo, i Consiglieri non hanno diritto al voto.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza in proprio o per delega della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere, nominare e revocare i componenti degli Organi Sociali;
- eleggere, nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- eleggere e revocare i membri del Comitato Elettorale;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Esecutivo;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Assemblea Straordinaria dei Soci:

1. la convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 7 comma 3
2. per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. l'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, del 50% dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art.8

Consiglio Esecutivo

L'elezione e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all'assemblea la quale sceglie i consiglieri tra i soci.

E' composto da tre a sette membri ed elegge fra i suoi membri il Presidente che ha la rappresentanza dell'Associazione e può eleggere un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza od impedimento. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione anche mediante l'adozione di appositi regolamenti;

- convocare per mezzo del suo Presidente l'Assemblea dei Soci;

- stabilire l'Ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;

- nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori di settore, anche al di fuori del Consiglio Esecutivo;

- esercitare il potere disciplinare nei confronti dei soci ed irrogare le sanzioni disciplinari ad eccezione dell'esclusione del socio;

- accogliere o rigettare le domande di ammissione degli aspiranti soci;

- proporre all'Assemblea l'esclusione di un socio nei casi previsti;

- in genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione.

Il Consiglio Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente di norma una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a ciascun membro del Consiglio Esecutivo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano d'età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio si redige processo verbale firmato da chi presiede la seduta e dal Segretario o, in sua mancanza, dal membro del Consiglio Esecutivo al quale è stata affidata la verbalizzazione della seduta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art.9

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Esecutivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti artt.7 e 8.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Art.10

Collegio dei Revisori

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 10 volte consecutive.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 11

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri preferibilmente esterni all'Associazione ed elegge fra essi il Presidente.

Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci, tra gli organi dell'Associazione, tra gli associati e gli organi associativi.

È investito, su proposta del Consiglio direttivo, delle questioni di carattere disciplinare.

Giudica secondo imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa dell'associato o del volontario.

Art.12

Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Esecutivo. Possono essere nominate per tali cariche anche persone che non facciano parte del Consiglio Esecutivo ma che comunque siano membri dell'Associazione.

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del

Consiglio Esecutivo:

- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria.

Il Tesoriere:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art.13

Norme riguardanti gli incarichi sociali

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono gratuiti, hanno durata massima di tre anni e possono essere rinnovati.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

In caso di morte, dimissioni o esclusione dei componenti gli Organi Associativi prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Art.14

Copertura assicurativa

L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art.15

Quota sociale

La quota associativa è fissata annualmente dal Consiglio Esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dando opportuna pubblicità dell'importo dovuto e dei termini di versamento entro il 15 gennaio successivo con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.

Essa è annuale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

La quota associativa deve essere versata dai soci entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

Il mancato pagamento della quota sociale nel termine indicato nel presente articolo è motivo di esclusione del socio dall'Associazione.

Art.16

Perdita della qualità di socio

Perdono la qualità di socio:

- coloro che non versano la quota sociale entro il 28 febbraio dell'annualità in corso;
- coloro che non partecipano almeno ad un corso annuale di formazione ed aggiornamento organizzato od indicato dall'Associazione;
- i dimissionari;
- coloro che per un periodo continuativo di sei mesi o per ripetute assenze non dovute a motivi validamente giustificati non prestano alcuna attività nell'interesse dell'Associazione;
- coloro che, in base a delibera dell'Assemblea, per violazioni delle norme statutarie o per altri gravi motivi, risultano nuocere al prestigio o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività della Associazione.

In caso di cessazione dalla qualità di socio, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art.17

Libri associativi

L'Associazione, mediante il Consiglio direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Controllori dei conti e degli altri Organi associativi, sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art.18

Scioglimento e messa in liquidazione

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art.19

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA SOCI DEL 21/06/2019